BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO - PICCOLE MEDIE IMPRESE

DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DELL'ARTIGIANATO E DEI SERVIZI NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"

INDICE

1. Premessa
2. Obiettivi
3. Requisiti dei Soggetti beneficiari
4. Dotazione finanziaria e sua ripartizione
5. Tipologia di procedura e entità del contributo
6. Regime d'aiuto
7. Interventi agevolabili
8. Spese ammissibili e soglie massime di ammissibilità
9. Spese non ammissibili
10. Modalità di presentazione delle richieste di contributo
11. Istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi
12. Obblighi dei soggetti beneficiari
13. Revoche, controlli e rinunce
14. Informativa relativa al trattamento dei dati personali
15. Pubblicazione e informazioni
16. Riferimenti normativi
17. Responsabile del procedimento
18. Elenco allegati

1. Premessa

Il Comune di Certosa di Pavia (PV) in qualità di componente del Distretto del Commercio Neorurale della Certosa di Pavia , visto il Decreto N. 6401 Del 29/05/2020 - Identificativo Atto N. 539 - Direzione Generale Sviluppo Economico - Approvazione del Bando "Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana, emana il presente bando per la concessione di contributi a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese e per gli aspiranti imprenditori del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato (singolarmente, in partenariato o in Rete di Imprese)

2. Obiettivi

Regione Lombardia e il Comune di Certosa di Pavia (PV) nell'ambito del progetto di cui al Decreto N. 6401 Del 29/05/2020 - Identificativo Atto N. 539 - Direzione Generale Sviluppo Economico - Approvazione del Bando "Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana" con cui sono stati approvati i criteri per l'attuazione della misura**,** intende consolidare e rafforzare lo sviluppo economico delle imprese del comparto commercio, ristorazione, artigianato e servizi che insistono sul territorio e che, in modo complementare, contribuiscono all'ampliamento dell'offerta dei servizi disponibili e al miglioramento complessivo delle condizioni socio-economiche della popolazione, in considerazione anche della ripresa dall'emergenza sanitaria Covid-19.

3. Requisiti dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- essere Micro piccole o medie imprese con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014
- svolgere attività nei settori del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato
- essere iscritte e attive al Registro Imprese e risultare attive

- Disporre di una unità locale collocata all'interno dell'ambito territoriale del comune di Certosa di Pavia (PV) che fa parte del Distretto del Commercio Neorurale della Certosa di Pavia che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
  - Svolgere attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici;
  - Fornire servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato che coprano in tutto o in parte il territorio del Distretto del Commercio;
- Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D. Lgs.;
- Con riferimento al regime "De minimis" non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.

<u>Sono ammissibili Aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:</u>

- Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).
- Avviare, prima dell'erogazione dell'agevolazione da parte del Comune, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.

E' escluso il commercio ambulante

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, con l'eccezione dell'unità locale all'interno del territorio del comune di Certosa di Pavia (PV) che fa parte del Distretto del Commercio Neorurale della Certosa di Pavia che deve essere posseduta alla data di richiesta di erogazione.

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

Inoltre, in fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un

conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015. I soggetti privati beneficiari finali del contributo regionale, dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Ai sensi della L.R. 8/2013, le imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, per accedere al contributo devono impegnarsi formalmente a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti - a qualsiasi titolo - e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.

4. Dotazione finanziaria e sua ripartizione

Le risorse complessivamente stanziate per l'iniziativa ammontano a € 36.300,00, stanziate da Regione Lombardia su Decreto N. 8286 Del 10/07/2020- Identificativo Atto N.675 Direzione Generale Sviluppo Economico

Non è prevista alcuna ripartizione tra le diverse tipologie di interventi e spese ammissibili.

5. Tipologia di procedura e entità del contributo

Procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del Dlg. 123798. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

L'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.
L'aiuto non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) al netto dell'iva e in ogni caso non superiore all'importo delle spese in conto capitale.

Per la partecipazione al bando è richiesto come minimo di spese ammissibili il valore di 1.000,00 euro.

L'importo massimo del contributo è pari a € 8.000,00 (ottomila/00), indipendentemente dal valore complessivo dell'investimento.
Le risorse non assegnate, potranno essere redistribuite agli aventi diritto, fino al conseguimento del tetto massimo di contributo del 50% sulla spesa ammessa.

Il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e l'erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.

Esempio 1:

- Importo totale budget di spesa: € 10.000,00
- Importo spese in conto capitale: € 6.000,00
- Importo spese di parte corrente: € 4.000,00
- Aiuto massimo concedibile: € 5.000,00
- L'aiuto è pari al 50% della spesa totale

Esempio 2:

- Importo totale budget di spesa: € 10.000,00
- Importo spese in conto capitale: € 4.000,00
- Importo spese di parte corrente: € 6.000,00
- Aiuto massimo concedibile: € 4.000,00
- L'aiuto non può essere superiore all'importo delle spese in conto capitale

6. Regime di aiuto

Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: • (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o

acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti. Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

• (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

e. imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti di Stato e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa);

• (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

7. Interventi agevolabili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- Avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato all'interno di spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;
- Rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato;
- Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);

- Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale;
- Accesso, collegamento e integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.

Gli interventi dovranno interessare un'unità locale localizzata all'interno del perimetro del territorio del Comune di Certosa di Pavia componente del Distretto del Commercio.

8. Spese ammissibili e soglie di ammissibilità

Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco, e, per le quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune di localizzazione o in forza di altro titolo autorizzatorio (SCIA, CILA, ecc.). Le autorizzazioni potranno essere acquisite successivamente alla presentazione della domanda, ma comunque prima della liquidazione del contributo.
Nel caso non fossero rilasciate i fondi saranno destinati ad altro/ beneficiario/i individuato con decisione insindacabile del Distretto.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto non proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, dovrà essere allegata alla domanda specifica dichiarazione del proprietario (**Vedi Allegato "B")** – unitamente al documento d'identità in corso di validità - con la quale è autorizzato l'intervento, è attestato che il bene sia destinato all'attività oggetto di contributo per un periodo di almeno 5 (CINQUE) anni successivi al pagamento finale del contributo al gestore beneficiario, è attestato che le spese oggetto di contributo sono imputabili esclusivamente al soggetto gestore beneficiario.

A. Spese in conto capitale:
    - Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
    - Installazione o ammodernamento di impianti;
    - Arredi e strutture temporanee;

- Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
- Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;

B. Spese di parte corrente:
- Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc.);
- Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- Canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- Spese per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
- Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;
- Spese per eventi e animazione;
- Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;
- Affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa.

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e **i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 5 maggio 2020 al 31 marzo 2021.**
La richiesta di erogazione del contributo che dovrà avvenire **entro e non oltre il 30 aprile 2021.**

Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.

Si precisa che le spese dovranno:

- Essere intestate al soggetto beneficiario;
- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare.
- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando;
- Riportare sui giustificativi di spesa, la dicitura "Spesa finanziata dal bando Distretti del Commercio". In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal fornitore.

Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

9. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- Le spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
- I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;

- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
- Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- I lavori in economia;
- Le spese per personale dipendente;
- Qualsiasi forma di auto fatturazione.

E' fatto divieto di cumulo degli aiuti con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili

10. Modalità di presentazione delle richieste di contributo

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore **08.00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente bando** ed entro e non oltre le ore 12.00 del 9 Ottobre 2020.

Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile in formato word dal sito del Comune di Certosa di Pavia (PV) (www.comunecertosadipavia.it), o ritirabile presso l'Ufficio Segreteria negli orari di apertura al pubblico *(lunedì-mercoledì-venerdì-sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e martedì-giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30).*

La documentazione completa potrà essere consegnata:

1. in busta chiusa, apponendo la dicitura: "PARTECIPAZIONE BANDO IMPRESE – DISTRETTO DEL COMMERCIO'", presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Certosa di Pavia (PV) – Via Togliatti,12 entro e non oltre le ore 12.00 del 9 ottobre 2020.
2. Via pec all'indirizzo: comune.certosadipavia@pec.it;
3. Raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Comune di Certosa di Pavia (Pv) – Via Togliati,12 – 27012 Certosa di Pavia.

Nel caso di spedizione postale farà fede il timbro di partenza.

La domanda (ALLEGATO A) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dove richiesto con firma olografa, debitamente compilata in ogni sua parte, completa degli allegati al presente bando debitamente compilati e sottoscritti:

- ALLEGATO B) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO.

- ALLEGATO C) DICHIARAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
- ALLEGATO D) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA
- Copia della carta di identità del legale rappresentante in corso di validità
- Copia della visura camerale in corso di validità da cui risulti il codice Ateco
- ***NEL CASO DI SPESE GIA' AVVENUTE SARANNO DA ALLEGARE FATTURE E DOCUMENTI CONTABILI COMPROVANTI LE SPESE EFFETTUATE***

Verranno escluse per mancanza di requisiti le richieste:

- difformi dai format scaricabili dai siti internet sopra indicati o incomplete;
- non corredate da tutti gli allegati richiesti;
- presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nel presente bando.

11. Istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà condotta da una Commissione di Valutazione e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando.
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'impresa - tramite PEC - ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. La richiesta di integrazione sospende i termini temporali dell'istruttoria formale che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale della domanda.

L'istruttoria si concluderà entro il 6 novembre 2020.

Entro 10 (dieci) giorni dal termine dell'istruttoria, il responsabile di procedimento mediante apposito provvedimento, approva gli esiti istruttori con indicazione delle domande ammesse a contributo e dell'entità dello stesso; nel provvedimento si darà atto delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali e degli interventi ammessi in graduatoria ma non beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria.

A tutte le imprese che avranno presentato domanda sarà inviata specifica comunicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di approvazione delle domande è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio del Comune.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti istruttori per le imprese che hanno già effettuato le spese e entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale per le imprese che realizzano le spese entro il 31 marzo 2021.

Il Comune effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Comune, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

12. Obblighi dei soggetti beneficiari e rendicontazione

I soggetti beneficiari, pena la revoca dell'agevolazione, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono tenuti a:

a) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate e la loro copertura finanziaria tassativamente entro il giorno 31 marzo 2021;

b) rendicontare entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2021 utilizzando l'allegato E e allegando **FATTURE** ***E DOCUMENTI CONTABILI COMPROVANTI LE SPESE EFFETTUATE*** (le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti, a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati

dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori).

Per presentare la rendicontazione le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile in formato word dal sito del Comune di Certosa di Pavia (PV) (www.comunecertosadipavia.it), o ritirabile presso l'Ufficio Segreteria negli orari di apertura al pubblico *(lunedì-mercoledì-venerdì-sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e martedì-giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30* La documentazione completa potrà essere consegnata:

- in busta chiusa, apponendo la dicitura: "RENDICONTAZIONE BANDO IMPRESE – DISTRETTO DEL COMMERCIO'", presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Certosa di Pavia, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2021.
- Via pec all'indirizzo comune.certosadipavia@pec.it;
- Raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Comune di Certosa di Pavia – Via Togliatti, 12 – 27012 Certosa di Pavia (PV).

c) assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo;

d) conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato

e) mantenere la destinazione d'uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il contributo per 5 (cinque) anni dalla data di concessione del contributo stesso

f) non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del contributo , per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo.

g) non richiedere, per le stesse spese per le quali viene erogata l'agevolazione altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;

h) accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento

13. Revoche, controlli e rinunce

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l'investimento realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso a contributo;

b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;

c) mancato realizzo di almeno il 70% del programma presentato da parte dell'impresa beneficiaria;
d) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni de minimis (Regolamento UE n.1407/2013);
e) si rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento dandone comunicazione al Comune mediante raccomandata o PEC.

In caso di revoca del contributo e qualora sia già stata erogata quota parte dello stesso, i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso legale in vigore alla data di assunzione del provvedimento di revoca. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Il Comune, oltre che Regione Lombardia, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, allo scopo di verificare l'effettiva fruizione dei servizi e l'effettivo acquisto dei beni oggetto dell'agevolazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli "de minimis", la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute.

14. Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Si informa che, nel rispetto con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 101, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Certosa di Pavia (PV) nella persona del suo legale rappresentante.

15. Pubblicazione e informazioni

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Certosa di Pavia (PV) e sul sito istituzionale del Comune www.comunecertosadipavia.it.

16. Riferimenti normativi

Il bando è redatto nel rispetto di quanto previsto dal bando di Regione Lombardia «Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» (ex D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6401) e delle seguenti normative:

Normativa dell'Unione Europea

- *Regolamento (UE) n. 1407/2013* della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- *Regolamento (UE) n. 651/2014* della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 "Definizione di PMI";
- *Comunicazione C (2020) 1863 final* della Commissione del 19 marzo 2020 recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.

Normativa nazionale:

- *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico* 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni".

Normativa regionale:

- *Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6* "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e s.m.i.;
- *Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9* "Interventi per la ripresa economica";
- *Deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2009* n. 10397 "Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio – ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999";
- *Deliberazione di Giunta regionale 2 luglio 2019 n. 1833* "Determinazioni in merito alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti e alla costituzione dell'elenco dei distretti del commercio lombardi individuati ai sensi della d.g.r. 10397 del 28 ottobre 2009";
- *Deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2020 n. 3100* "Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando 'Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana'".

17. Responsabile del procedimento

Ufficio e Responsabile del Servizio – Dott. Antonio DAMIANO.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta contattando l'Ufficio Segreteria del Comune di Certosa di Pavia negli orari di apertura al pubblico.

18. ELENCO ALLEGATI

- ALLEGATO A) MODULO RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LE IMPRESE;
- ALLEGATO B) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO;
- ALLEGATO C) DICHIARAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA;
- ALLEGATO D) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA;
- ALLEGATO E) MODULO RENDICONTAZIONE FINALE